



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

139/2015
Ottobre/15/2015 (*)
Napoli 27 Ottobre 2015

La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del Lavoro, ha inviato, alle proprie Direzioni Interregionali del Lavoro (DIL), la nota n. 20578 del 30 settembre 2015, con la quale evidenzia l’abrogazione della normativa in materia di autorizzazioni al lavoro all’estero (previste dal combinato della Legge 398/87 e del DPR 346/94 come modificato da DPR 247/97).

Come noto, la Legge n. 398/87 disponeva che **i datori di lavoro, che intendessero assumere o trasferire lavoratori italiani da impiegare in Paesi extracomunitari, fossero tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero del Lavoro.**

A tal fine occorre presentare un’apposita istanza in bollo alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro, inviandone copia anche alla D.I.L. territorialmente competente in relazione alla sede dell’azienda richiedente, corredata da tutta una serie di documentazione. Il Ministero del Lavoro, dopo aver analizzato la richiesta presentata dal datore di lavoro, rilasciava l’autorizzazione entro 75 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’azienda.

Il mancato rispetto della suddetta procedura comportava a carico del datore di lavoro inadempiente pesanti sanzioni che consistevano in un’ammenda da Euro 258,30 a Euro 1.033,00 e, nei casi più gravi, nella reclusione da tre mesi a un anno.

Orbene, tutto ciò premesso con l'abrogazione della normativa in questione, attuata dal c.d. Decreto semplificazioni attuativo del Jobs Act (D.Lgs. n. 151/2015), **è stata disposta l'estinzione del potere autorizzativo in capo al Ministero del Lavoro e delle relative sanzioni, per l'invio di lavoratori all'estero.**

**ABOLIZIONE AUTORIZZAZIONE LAVORO ALL'ESTERO – ART. 18
D.LGS. N. 151/2015. CONSEGUENZE PRATICHE.**

Come detto, tale normativa è stata abrogata e, pertanto, attualmente **non è più necessario ottenere la preventiva autorizzazione ministeriale per l'invio dei lavoratori in Paesi extra-UE ed i dipendenti non dovranno più, pertanto, iscriversi nell'apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro che rilasciava il nulla osta all'assunzione**

Tuttavia, l'art. 18 del D.L. n. 151/2015 fa salvo il nucleo delle tutele previste in capo ai lavoratori da impiegare o trasferire all'estero, infatti la novellata formulazione dell'art. 2 della L. n. 398/87 dispone che **il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero deve prevedere:**

- ***un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai Ccnl stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;***
- ***la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;***
- ***un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;***
- ***il tipo di sistemazione logistica;***

➤ **idonee misure in materia di sicurezza.**

!!! ATTENZIONE !!!

Come visto, di fatto la tutela è stata spostata sul contratto di lavoro che dovrà contenere tutte le previsioni di cui sopra, a questo punto, ***alla luce dell'abolizione dell'art. 2 bis della legge 398/87, che regolava l'apparato sanzionatorio in materia***, ci si chiede però: quali sono le conseguenze nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi al disposto della nuova norma? Quali le sanzioni a carico del datore di lavoro? Non resta che sperare in un pronto chiarimento Ministeriale sul punto.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC